GIUNTA COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 310 DEL 23/09/2025

ADESIONE DEL COMUNE DI MONZA AL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ PER IL PROLUNGAMENTO DELLA LINEA METROPOLITANA M1 TRATTO BISCEGLIE-BAGGIO-OLMI-VALSESIA"

SERVIZIO ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E PRIVACY

L'anno 2025 il giorno 23 del mese di Settembre alle ore 12:00 nella sala giunta del palazzo civico si è riunita la Giunta Comunale, convocata anche in modalità a distanza, mediante l'applicativo Microsoft Teams della suite Microsoft Office.

Si dà atto che risultano presenti i seguenti n. 10 amministratori in carica:

	Nome	Qualifica	Presente	Assente
1	PILOTTO PAOLO	SINDACO	X	--
2	LONGONI EGIDIO	VICESINDACO	X	--
3	ABBA' CARLO	ASSESSORE	X	--
4	BETTIN ARIANNA	ASSESSORE	X	--
5	FUMAGALLI ANDREINA LAURA	ASSESSORE	X	--
6	GUIDETTI VIVIANA	ASSESSORE	X	--
7	LAMPERTI MARCO	ASSESSORE	X	--
8	MOCCIA AMBROGIO	ASSESSORE	X	--
9	RIVA EGIDIO	ASSESSORE	X	--
10	ZAPPALA' IRENE	ASSESSORE	X	--

10	0

Assume la Presidenza il Sindaco: **Paolo Pilotto**
Assiste il Segretario Generale: **Franco Andrea Barbera**

IL PRESIDENTE

Constatata la legalità della riunione, invita l'Assessore competente ad illustrare l'argomento segnalato in oggetto.

Su invito del Presidente, l'Assessore MOCCIA AMBROGIO illustra la seguente:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ADESIONE DEL COMUNE DI MONZA AL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ PER IL PROLUNGAMENTO DELLA LINEA METROPOLITANA M1 TRATTO BISCEGLIE-BAGGIO-OLMI-VALSESIA"

Premesso che:

- il prolungamento della linea Ml a Monza ed il relativo progetto definitivo è stato approvato, con prescrizioni, dal CIPE con deliberazione n. 25 del 27 marzo 2008;
- in data 9 dicembre 2009, Regione Lombardia, Provincia cli Milano, Comune di Milano, Comune di Monza e Comune di Sesto San Giovanni. hanno stipulato uno specifico Accordo di Programma, per la definizione di tempi, modalità e finanziamento delle azioni delle Parti, al fine di pervenire alla realizzazione del prolungamento della linea metropolitana Ml da Sesto FS a Monza Bettola, conformemente al progetto definitivo approvato dal CIPE;
- in forza di tale accordo al Comune di Milano è stato attribuito il "ruolo di soggetto responsabile per i profili amministrativi, tecnici, economici e finanziari ... per l'attuazione complessiva dell'intervento infrastrutturale" cfr. art. 3 del predetto Accordo);
- l'opera denominata "Prolungamento della Linea Metropolitana Ml - Quartieri Baggio, Olmi, Valsesia, nel Comune di Milano" (l'"Appalto Principale"), è comprensiva di una parte opzionale afferente al prolungamento della Linea Metropolitana Ml Sesto FS - Monza (l'"Opzione 2", individuata con CUP B61E04000030001) (gara CIG B4780F18D0);
- il citato intervento risulta equiparato a Opera strategica e prioritaria, e pertanto soggiace a quanto disposto con la delibera CIPE n. 62 del 26 novembre 2020, contenente i due nuovi schemi di “Protocolli di legalità” per le opere pubbliche di infrastrutture e insediamenti prioritari e le relative linee guida per prevenire il pericolo di ingerenza della criminalità organizzata e mafiosa;

Preso atto che la Prefettura di Milano, in raccordo con il Comune di Milano (Soggetto Committente dell’opera) e con MM S.p.A. (Stazione Appaltante), ha predisposto il Protocollo di Legalità avente ad oggetto il “Prolungamento della Linea Metropolitana M1 tratto Bisceglie – Baggio – Olmi – Valsesia”, opera che comprende, in via opzionale, l’ulteriore sviluppo dei lavori in direzione nord dall’attuale stazione di Sesto FS fino al territorio del Comune di Monza;

Vista la nota inviata via PEC n. 0058870 del 09/09/2025 (Prot. gen. 0166101/2025 del 10/09/2025), con cui la Prefettura di Monza e Brianza chiede al Comune di Monza di aderire al sopracitato Protocollo, “al fine di assicurare il preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza”;

Ricordato che:

- quanto indicato nella legge 6 novembre 2012, n. 190, (c.d. Legge Anticorruzione), che impone agli enti locali territoriali di porre in essere la propria attività istituzionale con modalità tali affinché siano sempre assicurate azioni di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione;
- la stessa legge, all’articolo 1, comma 17 dispone che le stazioni appaltanti possano prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara;

- le Linee programmatiche del Sindaco, approvate dal Consiglio Comunale con delibera n. 47 del 24.10.2022, sottolineano l'importanza della legalità come valore guida dell'azione amministrativa per il mandato 2022/2027;
- la Corte di Giustizia UE, con la sentenza del 22.10.2015 nella causa C-425/14, ha chiarito che la disciplina dei protocolli di legalità, introdotta nell'ordinamento giuridico italiano per prevenire e contrastare il pernicioso fenomeno delle infiltrazioni della criminalità organizzata, è legittima poiché "…l'accettazione di tale protocollo di legalità appare idonea a rafforzare la parità di trattamento e la trasparenza nell'aggiudicazione di appalti. Tuttavia, conformemente al principio di proporzionalità, … una siffatta misura non deve eccedere quanto necessario per raggiungere l'obiettivo perseguito" e a tal fine elenca alcune situazioni i cui contenuti prescrittivi vanno attentamente calibrati affinché non si vada al di là di quanto necessario a prevenire comportamenti collusivi;

Dato atto che il Comune di Monza compartecipa alle spese per la realizzazione dell'opera in argomento, nella misura prevista all'art. 4 - Piano finanziario - del citato Accordo di Programma del 9 dicembre 2009;

Rilevata:
- la volontà del Comune di Monza ad esercitare appieno i poteri di monitoraggio e vigilanza attribuiti dalla legge, anche ai fini di prevenzione, controllo e contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa e di verifica della sicurezza e della regolarità dei cantieri di lavoro;
- il preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza in relazione alla realizzazione dell'opera in argomento;

Dato atto che, per l'adozione del presente provvedimento, non risulta necessario acquisire, nell'ambito dell'istruttoria, pareri di servizi interni o di altre amministrazioni esterne;

Dato atto che, per l'esecuzione del presente provvedimento non risulta necessario acquisire certificazioni o nullaosta di servizi interni o di altre amministrazioni esterne;

Ritenuto di procedere all'adesione al Protocollo in questione in quanto rientra tra le misure previste dal vigente piano di prevenzione della corruzione del Comune di Monza;

Dato atto che il presente provvedimento costituisce attuazione del seguente obiettivo operativo del DUP: 0101/1.01.01 - Garantire l'attività di indirizzo in tema di anticorruzione e legalità;

Dato atto che la materia oggetto del presente provvedimento rientra nelle competenze dell'unità organizzativa SERVIZIO ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E PRIVACY come da vigente funzionigramma;

Attesa la competenza della Giunta comunale all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 48, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica, espresso sulla proposta in esame dal Dirigente responsabile del SEGRETERIA GENERALE, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Su proposta di: ASSESSORE AMBROGIO MOCCIA

D E L I B E R A

1. di aderire al Protocollo di Legalità per il “Prolungamento della Linea Metropolitana M1 Tratto Bisceglie – Baggio – Olmi – Valsesia nel Comune di Milano" (l'"Appalto Principale"), opera comprensiva della parte opzionale afferente al prolungamento della Linea Metropolitana Ml Sesto FS - Monza (l'"Opzione 2", individuata con CUP B61E04000030001 - gara CIG B4780F18D0), documento parte integrante del presente provvedimento;

2. di demandare al Sindaco la sottoscrizione del succitato Protocollo di Legalità;

3. di dare atto che al presente provvedimento non è associato alcun Codice Identificativo di Gara (CIG);

4. di dare atto che al presente provvedimento non è associato alcun Codice Unico di Progetto (CUP);

5. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, l'immediata eseguibilità del presente provvedimento, giusta l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta in oggetto, come illustrato dall’Assessore MOCCIA AMBROGIO;

Ritenuto di approvare la suddetta proposta;

Dato atto che è stato acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica, di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Con voti unanimi e favorevoli, espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. di approvare la proposta di delibera: “ADESIONE DEL COMUNE DI MONZA AL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ PER IL PROLUNGAMENTO DELLA LINEA METROPOLITANA M1 TRATTO BISCEGLIE-BAGGIO-OLMI-VALSESIA"”, come sopra riportata;

2. di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 310 DEL 23/09/2025

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO/PRESIDENTE
Paolo Pilotto

IL SEGRETARIO GENERALE
Franco Andrea Barbera

COMUNE DI MONZA

99000 - SEGRETERIA GENERALE
99501 - SERVIZIO ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E PRIVACY

99501 - SERVIZIO ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E PRIVACY
Responsabile: TRONCHI ALESSIA GIUSEPPINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ADESIONE DEL COMUNE DI MONZA AL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ PER IL PROLUNGAMENTO DELLA LINEA METROPOLITANA M1 TRATTO BISCEGLIE-BAGGIO-OLMI-VALSESIA"

Premesso che

- il prolungamento della linea Ml a Monza ed il relativo progetto definitivo è stato approvato, con prescrizioni, dal CIPE con deliberazione n. 25 del 27 marzo 2008;
- in data 9 dicembre 2009, Regione Lombardia, Provincia cli Milano, Comune di Milano, Comune di Monza e Comune di Sesto San Giovanni. hanno stipulato uno specifico Accordo di Programma, per la definizione di tempi, modalità e finanziamento delle azioni delle Parti, al fine di pervenire alla realizzazione del prolungamento della linea metropolitana Ml da Sesto FS a Monza Bettola, conformemente al progetto definitivo approvato dal CIPE;
- in forza di tale accordo al Comune di Milano è stato attribuito il "ruolo di soggetto responsabile per i profili amministrativi, tecnici, economici e finanziari ... per l'attuazione complessiva dell'intervento infrastrutturale" cfr. art. 3 del predetto Accordo);
- l'opera denominata "Prolungamento della Linea Metropolitana Ml - Quartieri Baggio, Olmi, Valsesia, nel Comune di Milano" (l'"Appalto Principale"), è comprensiva di una parte opzionale afferente al prolungamento della Linea Metropolitana Ml Sesto FS - Monza (l'"Opzione 2", individuata con CUP B61E04000030001) (gara CIG B4780F18D0);
- il citato intervento risulta equiparato a Opera strategica e prioritaria, e pertanto soggiace a quanto disposto con la delibera CIPE n. 62 del 26 novembre 2020, contenente i due nuovi schemi di “Protocolli di legalità” per le opere pubbliche di infrastrutture e insediamenti prioritari e le relative linee guida per prevenire il pericolo di ingerenza della criminalità organizzata e mafiosa.

Preso atto che la Prefettura di Milano, in raccordo con il Comune di Milano (Soggetto Committente dell’opera) e con MM S.p.A. (Stazione Appaltante), ha predisposto il Protocollo di Legalità avente ad oggetto il “Prolungamento della Linea Metropolitana M1 tratto Bisceglie – Baggio – Olmi – Valsesia”, opera che comprende, in via opzionale, l’ulteriore sviluppo dei lavori in direzione nord dall’attuale stazione di Sesto FS fino al territorio del Comune di Monza.

Vista la nota inviata via PEC n. 0058870 del 09/09/2025 (Prot. gen. 0166101/2025 del 10/09/2025), con cui la Prefettura di Monza e Brianza chiede al Comune di Monza di aderire al sopracitato Protocollo, “al fine di assicurare il preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza”.

Ricordato

- quanto indicato nella legge 6 novembre 2012, n. 190, (c.d. Legge Anticorruzione), che impone agli enti locali territoriali di porre in essere la propria attività istituzionale con modalità tali affinché

siano sempre assicurate azioni di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

- che la stessa legge, all'articolo 1, comma 17 dispone che le stazioni appaltanti possano prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara;
- che le Linee programmatiche del Sindaco, approvate dal Consiglio Comunale con delibera n. 47 del 24.10.2022, sottolineano l'importanza della legalità come valore guida dell'azione amministrativa per il mandato 2022/2027;
- che la Corte di Giustizia UE, con la sentenza del 22.10.2015 nella causa C-425/14, ha chiarito che la disciplina dei protocolli di legalità, introdotta nell'ordinamento giuridico italiano per prevenire e contrastare il pernicioso fenomeno delle infiltrazioni della criminalità organizzata, è legittima poiché "…l'accettazione di tale protocollo di legalità appare idonea a rafforzare la parità di trattamento e la trasparenza nell'aggiudicazione di appalti. Tuttavia, conformemente al principio di proporzionalità, … una siffatta misura non deve eccedere quanto necessario per raggiungere l'obiettivo perseguito" e a tal fine elenca alcune situazioni i cui contenuti prescrittivi vanno attentamente calibrati affinché non si vada al di là di quanto necessario a prevenire comportamenti collusivi.

Dato atto che il Comune di Monza compartecipa alle spese per la realizzazione dell'opera in argomento, nella misura prevista all'art. 4 - Piano finanziario - del citato Accordo di Programma del 9 dicembre 2009.

Rilevata

- la volontà del Comune di Monza ad esercitare appieno i poteri di monitoraggio e vigilanza attribuiti dalla legge, anche ai fini di prevenzione, controllo e contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa e di verifica della sicurezza e della regolarità dei cantieri di lavoro;
- il preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza in relazione alla realizzazione dell'opera in argomento.

Dato atto che, per l'adozione del presente provvedimento, non risulta necessario acquisire, nell'ambito dell'istruttoria, pareri di servizi interni o di altre amministrazioni esterne

Dato atto che, per l'esecuzione del presente provvedimento non risulta necessario acquisire certificazioni o nullaosta di servizi interni o di altre amministrazioni esterne

Ritenuto di procedere all'adesione al Protocollo in questione in quanto rientra tra le misure previste dal vigente piano di prevenzione della corruzione del Comune di Monza

Dato atto che il presente provvedimento costituisce attuazione del seguente obiettivo operativo del DUP:0101/1.01.01 - Garantire l'attività di indirizzo in tema di anticorruzione e legalità;

Attesa la competenza della Giunta comunale all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 48, comma 2, D. Lgs. n. 267/2000;

Visto l'allegato parere in ordine alla regolarita' tecnica, espresso sulla proposta in esame dal Dirigente responsabile del SEGRETERIA GENERALE, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

Su proposta di: ASSESSORE AMBROGIO MOCCIA

D E L I B E R A

di aderire al Protocollo di Legalità per il "Prolungamento della Linea Metropolitana M1 Tratto Bisceglie – Baggio – Olmi – Valsesia nel Comune di Milano" (l'"Appalto Principale"), opera comprensiva della parte opzionale afferente al prolungamento della Linea Metropolitana Ml Sesto FS - Monza (l'"Opzione 2", individuata con CUP B61E04000030001 - gara CIG B4780F18D0), documento parte integrante del presente provvedimento.

di demandare al Sindaco la sottoscrizione del succitato Protocollo di Legalità.

di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice Identificativo di Gara (CIG)

di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice Unico di Progetto (CUP)

Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, l'immediata eseguibilita' del presente provvedimento, giusta l'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

PROTOCOLLO DI LEGALITA' PER LA REALIZZAZIONE DEL PROLUNGAMENTO DELLA LINEA M1 A BAGGIO (CODICE UNICO DI PROGETTO – CUP APPALTO PRINCIPALE E OPZIONE 1: B42B17000140001 – CUP OPZIONE 2: B61E04000030001)

LE PARTI:

La **Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Milano**, nella persona del Prefetto Dott. Claudio Sgaraglia;

la **Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Monza e della Brianza**, nella persona del Prefetto Dott. Enrico Roccatagliata;

il **Comune di Milano**, che funge da Soggetto committente dell'opera, con sede legale in Milano, Piazza della Scala n. 2, CAP 20121, individuazione fiscale 01199250158, nella persona dell' Assessore alle Opere pubbliche, Cura del territorio, Protezione civile, dott. Marco Granelli;

MM SPA, responsabile della realizzazione dell'opera denominata "*Prolungamento della Linea Metropolitana M1 - Quartieri Baggio, Olmi, Valsesia, nel Comune di Milano*" (l'"*Appalto Principale*"), comprensiva di una parte opzionale relativa alla realizzazione del Deposito/Rimessa a Baggio (l'"*Opzione 1*", unitamente all'Appalto Principale individuati con il CUP B42B17000140001), oltre che di un'ulteriore parte opzionale afferente al prolungamento della Linea Metropolitana M1 Sesto FS – Monza (l'"*Opzione 2*", individuata con CUP B61E04000030001) (gara CIG B4780F18D0), che funge da Soggetto aggiudicatore, con sede legale in Milano, Via del Vecchio Politecnico n. 8, CAP 20121, individuazione fiscale 01742310152, nella persona dell'Ing. Francesco Mascolo, in qualità di Amministratore Delegato, domiciliato per la carica presso la Società che rappresenta;

PREMESSO

che, in relazione all'Appalto Principale e all'Opzione 1, con deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Milano n. 1063 del 1° settembre 2021 è stato approvato il progetto definitivo dell'opera; il progetto esecutivo, invece, è stato approvato con determina dirigenziale n. 1825 in data 8 marzo 2023 del Responsabile Unico del Procedimento per la fase di progettazione nonché Direttore della Direzione Specialistica Infrastrutture del Comune di Milano, per come successivamente aggiornata con ulteriore determina dirigenziale n. 10810 del 18 novembre 2024 del medesimo Responsabile Unico del Procedimento per la fase di progettazione;

che, sempre in relazione all'Appalto Principale e all'Opzione 1, con disciplinare di incarico in data 22 novembre 2022, il Comune di Milano, in qualità di Committente dell'opera, ha affidato a MM SPA (già precedentemente incaricata dello sviluppo del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica e del Progetto Definitivo) lo sviluppo del Progetto Esecutivo dell'opera di cui all'Appalto Principale e all'Opzione 1, nonché -tra le altre- le relative funzioni di stazione appaltante e di Responsabile Unico del Procedimento in fase di affidamento ed esecuzione dei lavori di realizzazione del prolungamento della linea metropolitana M1 a Baggio, comprensivi del Deposito/Rimessa, e ha conferito a MM SPA i poteri espropriativi dei beni immobili necessari all'attuazione dell'intervento;

che, in relazione all'Opzione 2 - Prolungamento della linea M1 a Monza (la cui realizzazione era inserita nel Programma delle opere strategiche – Sistemi urbani - allegato 1, con delibera CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001), il relativo progetto definitivo è stato approvato, con prescrizioni, dal CIPE con deliberazione n. 25 del 27 marzo 2008;

che, parimenti in relazione all'Opzione 2, con disciplinare di incarico del 29 aprile 2010, il Comune di Milano, in qualità di Committente dell'opera, ha inizialmente affidato a MM SPA l'incarico per la progettazione definitiva per appalto integrato, nonché -tra le altre- la funzione di stazione appaltante; l'esecuzione del contratto stipulato a valle della gara espletata nel corso del 2010 non ha tuttavia portato all'integrale realizzazione dell'opera, con conseguente necessità di prevederne ora il completamento. Con la già richiamata determina dirigenziale n. 10810 in data 18 novembre 2024, MM SPA è stata autorizzata all'espletamento della gara per l'affidamento -in opzione- anche dei lavori di completamento del prolungamento della linea M1 da Sesto FS a Monza;

che, ancora in relazione all'Opzione 2, il progetto esecutivo verrà verificato e approvato solo a fronte dell'effettiva attivazione dell'Opzione medesima, a seguito dell'ottenimento dei fondi necessari all'esecuzione dei lavori;

che con atto del 19 giugno 2025, prot. n. 0036453, MM SPA ha disposto in favore dell'operatore economico costituendo RTI tra ETERIA CONSORZIO STABILE SCARL (mandataria, con le consorziate esecutrici I.CO.P. Società Benefit SPA, VIANINI LAVORI SPA e ITINERA SPA), C.M.B. Società Cooperativa (mandante) e GHELLA SPA (mandante) – primo classificatosi nella gara volta all'affidamento dei lavori di realizzazione dell'opera in epigrafe – l'aggiudicazione definitiva dei lavori in di cui trattasi;

che in data 29 luglio 2025, è stato sottoscritto il contratto Protocollo 0045406 tra MM SPA e il RTI tra ETERIA CONSORZIO STABILE SCARL (mandataria, con le consorziate esecutrici I.CO.P. Società Benefit SPA, VIANINI LAVORI SPA e ITINERA SPA), C.M.B. Società Cooperativa (mandante) e GHELLA SPA (mandante);

che l'opera da realizzarsi, riferita all'Appalto Principale e all'Opzione 1, risulta identificata nel modo seguente: "*Prolungamento della Linea Metropolitana M1 - Quartieri Baggio, Olmi, Valsesia, nel Comune di Milano*" (CUP B42B17000140001) e comprende anche l'Opzione relativa al prolungamento della Linea M1 Sesto FS-Monza (CUP: B61E04000030001) - CIG B4780F18D0;

che in data 13 gennaio 2025, l'Ing. Salvatore Barbara, Direttore della Direzione Specialistica Infrastrutture del Territorio del Comune di Milano, è stato nominato RUP dell'intervento in oggetto;

che, in relazione a quanto sopra, competono a MM SPA i poteri di vigilanza e controllo sulla realizzazione del prolungamento della linea metropolitana M1 a Baggio, comprensiva del deposito/rimessa, nonché sulla realizzazione del prolungamento della Linea Metropolitana M1 Sesto FS – Monza, i controlli sull'applicazione del protocollo di legalità da parte dell'Appaltatore e dei subcontraenti, le verifiche antimafia, l'applicazione delle sanzioni nonché la rescissione e la risoluzione del contratto nei casi indicati dal presente Protocollo, in caso di revoca dell'affidamento; MM SPA si impegna ad assicurare l'adempimento dei presenti obblighi anche con riferimento all'incarico in essere con il Committente;

che il progetto in parola ha ottenuto il Nulla Osta tecnico di sicurezza da parte del Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti e la navigazione – Direzione Generale per il Trasporto Pubblico Locale – Divisione 5 – Sistemi di trasporto rapido di massa in data 19 dicembre 2024, prot. m_inf.A153A1B.REGISTRIO DECRETI.R.0000452.19-12-2024;

che, in relazione all'Appalto Principale e all'Opzione 1, quanto alla procedura espropriativa, come indicato nel piano particellare di esproprio elaborato in occasione dello sviluppo del Progetto Definitivo dell'opera, il prolungamento della linea M1 verrà realizzato per la maggior parte a "foro cieco" e considerata la profondità della galleria, in luogo dell'esproprio, si procederà con l'asservimento, al fine di evitare espropri parziali con un maggior danno alle proprietà private. Per le restanti aree private interessate dalla galleria "a cielo aperto", dalle stazioni e dai manufatti, dove il tracciato risulta più superficiale, si darà luogo all'esproprio. A tal ultimo proposito, la determinazione di conclusione positiva della Conferenza dei Servizi decisoria, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 11 e 16 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., nonché dell'articolo 11 della Legge Regionale del 4 marzo 2009 n. 3, ha consentito l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dell'opera in epigrafe;

che, in relazione all'Opzione 2, la procedura espropriativa risulta essersi ormai conclusa e attualmente tutte le aree sono nella disponibilità di MM SPA, non essendo necessario intervenire su nuove aree private per il completamento dei lavori, né dovendo pertanto essere intrapresa alcuna nuova procedura espropriativa;

che, ai sensi dell'art. 39 del D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, il monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per la prevenzione e la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa è attuato da un Comitato di coordinamento istituito presso il Ministero dell'interno, secondo procedure approvate con delibera CIPESS, su proposta del medesimo Comitato di coordinamento;

che, ai sensi del medesimo art. 39 del D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023. si applicano, altresì, le modalità e le procedure di monitoraggio finanziario di cui all'articolo 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

che, in relazione all'Appalto Principale e all'Opzione 1, identificati con il CUP riportato nell'intestazione, l'intervento rientra nel novero delle infrastrutture e gli insediamenti prioritari di cui all'art. 39 del D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 ed è compresa nelle opere indicate nell'Appendice dell'allegato al Documento di Economia e Finanza del 2021 e come tale opera sottoposta alle procedure per il monitoraggio antimafia di cui all'articolo 6, del decreto interministeriale 21 marzo 2017;

che, in relazione all'Appalto Principale e all'Opzione 1, l'intervento è finanziato dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ai sensi dell'Intesa Istituzionale di Programma (cd. "Patto per Milano") sottoscritta in data 13 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Sindaco del Comune di Milano, nonché ai sensi dell'art. 1 del D.M. n. 607 del 27 dicembre 2019, successivamente integrato con D.M. 97/2022 e da ultimo con D.M. 346/2023; nello specifico, i fondi disponibili risultano sufficienti a finanziare la realizzazione dell'Appalto Principale, ma non anche del Deposito/Rimessa, ragion per cui i lavori afferenti al Deposito sono stati previsti come meramente eventuali e verranno effettivamente affidati solo a fronte dell'ottenimento degli ulteriori fondi necessari alla copertura integrale dei relativi costi;

che, in relazione all'Opzione 2, l'intervento ha ottenuto:

- un primo finanziamento, ripartito tra Stato (Delibera CIPE n. 56 del 2004), Regione

Lombardia, Provincia di Milano, Comune di Milano, Comune di Monza e Comune di Sesto San Giovanni (i quali hanno stipulato in data 9 dicembre 2009 specifico Accordo di Programma, in forza del quale al Comune di Milano è stato attribuito il *"ruolo di soggetto responsabile per i profili amministrativi, tecnici, economici e finanziari ... per l'attuazione complessiva dell'intervento infrastrutturale"* cfr. art. 3 del predetto Accordo);

- un successivo rifinanziamento statale di cui alla Delibera CIPE n. 54 e del 01 dicembre 2016;
- un ulteriore finanziamento ripartito tra Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile ((art. 1, comma 8, della legge 60/2019), Regione Lombardia ((Delibera di Giunta Regionale n. 3531 del 05 agosto 2020) e Comune di Milano ((Delibera di Giunta Comunale n. 1017 del 06 agosto 2021);

e -alla data di sottoscrizione del presente documento è in attesa di un ulteriore rifinanziamento a carico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, già richiesto dal Comune di Milano, ragion per cui l'esecuzione dei relativi lavori è prevista come meramente eventuale e sarà possibile solo a valle dell'ottenimento della copertura integrale dell'intervento;

che per la realizzazione dell'opera oggetto del presente Protocollo sono stati e potranno essere stipulati più contratti/convenzioni finanziati nell'ambito dei suddetti CUP;

che, con il decreto 21 marzo 2017 del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 203 del "Codice dei contratti pubblici", è stato istituito il CCASIIP con il compito, tra l'altro, di individuare procedure per il monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per la prevenzione e la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa, in continuità con la sistematica adottata nella "direttiva linee guida" 2005, approvate dal Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;

che la Deliberazione CIPE del 3 agosto 2011, n. 58, concernente l'Approvazione di linee guida per la stipula di accordi in materia di sicurezza e lotta antimafia conferma in capo al Comitato di cui al punto precedente la competenza ad approvare su proposta del CCASGO (oggi CCASIIP) l'aggiornamento delle linee guida, anche con riferimento alla fattispecie degli interventi da realizzare mediante appalto, semplice ed integrato, effettuando opportuni adeguamenti rispetto alle linee guida riferite alle figure, diverse, dei contraenti generali e dei concessionari, a loro volta ispirati a criteri di forte managerialità;

che il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e ss.mm.ii., nel prosieguo "Codice antimafia", al Libro II (articoli da 82 a 101) contiene specifiche disposizioni in materia di documentazione antimafia;

che la legge 13 agosto 2010, n. 136, e ss.mm.ii. prevede, tra l'altro, l'adozione di regole specifiche per i controlli della proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri e di identificazione degli addetti nei cantieri;

che il CIPE, nell'approvare con delibera 6 agosto 2015, n. 62, lo schema di Protocollo di legalità ai sensi dell'articolo 176 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ha disposto l'equiparazione dei "concessionari di reti nazionali" a soggetti aggiudicatori, tra l'altro in coerenza con i contenuti delle linee guida di cui alla citata delibera 15/2015, ed in considerazione della specifica posizione istituzionale di detti concessionari;

che il soggetto aggiudicatore provvede all'adozione di protocolli di legalità che comportino clausole specifiche di impegno da parte dell'affidatario a denunciare eventuali tentativi di estorsione e le cui

prescrizioni sono vincolanti, oltre che per il soggetto aggiudicatore, anche per la committente, l'affidatario tenuti a trasferire i relativi obblighi a carico delle imprese appartenenti alle relative filiere e interessate a qualunque titolo alla progettazione/realizzazione dell'opera;

che, quanto all'Appalto Principale e all'Opzione 1, i lavori ricadono nel territorio della Città di Milano, sicché l'autorità competente è da individuarsi nel Prefetto di Milano; quanto invece all'Opzione 2, la cui realizzazione è solo eventuale, i lavori ricadono nel territorio di Sesto San Giovanni, Cinisello Balsamo e Monza, sicché le autorità competenti sono da individuarsi nei Prefetti di Milano e di Monza e della Brianza;

che è volontà dei firmatari del presente Protocollo assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza in relazione alla realizzazione dell'opera sopra richiamata, comprese le procedure ablative, esercitando appieno i poteri di monitoraggio e vigilanza attribuiti dalla legge, anche ai fini di prevenzione, controllo e contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa e di verifica della sicurezza e della regolarità dei cantieri di lavoro;

che, al fine di garantire più elevati livelli di prevenzione antimafia nella esecuzione delle opere, il regime delle informazioni antimafia di cui all'articolo 91 del Codice antimafia è esteso a tutti i soggetti appartenenti alla "filiera delle imprese", di cui alla lettera n) dell'articolo 1 del presente Protocollo, e a tutte le fattispecie contrattuali, indipendentemente dall'oggetto, dal valore, dalla durata e da qualsiasi condizione e modalità di esecuzione;

che, a cura del soggetto aggiudicatore, il presente Protocollo è stato pubblicato assieme al bando di gara per la scelta dell'affidatario, diventandone parte integrante;

che le previsioni del presente Protocollo relative all'assoggettamento dei Contratti e Subcontratti alle verifiche antimafia effettuate con le modalità di cui all'art. 91 del Codice Antimafia si applicano, altresì, ai rapporti contrattuali e alle tipologie di prestazioni eventualmente già in essere alla data di stipula del presente Protocollo. Nel caso in cui, a seguito di tali verifiche, emergano elementi che si riferiscono a tentativi di infiltrazione mafiosa a carico dei soggetti della filiera delle imprese, il Soggetto aggiudicatore si impegna ad esercitare il diritto di risoluzione ovvero ad imporre alla Committente e al suo Affidatario l'esercizio di tale diritto, ai sensi dell'art. 94, comma 2 del Codice Antimafia;

che è necessario attivare un flusso di informazioni che possa garantire, tra l'altro, l'alimentazione della banca-dati di cui alla lettera o), comma 1, dell'articolo 1 del presente Protocollo e, anche attraverso le informazioni in essa contenute, consentire il monitoraggio:

a) dei soggetti che a qualsiasi titolo rientrano nel ciclo di progettazione e/o di realizzazione dell'opera, compresi i parasubordinati e i titolari di "Partita IVA senza dipendenti";
b) dei flussi finanziari connessi alla progettazione e/o alla realizzazione delle opere;
c) delle condizioni di sicurezza dei cantieri e del rispetto dei diritti contrattuali dei lavoratori impiegati;

che dall'attuazione del presente Protocollo non devono derivare ulteriori oneri a carico del Bilancio dello Stato;

CONVENGONO E ACCETTANO QUANTO SEGUE

Articolo 1. Definizioni

1. Ai fini del presente atto si intendono per:

a) Protocollo: il presente Protocollo di legalità;

b) Prefettura-UTG di Milano: la Prefettura-UTG di Milano che sottoscrive il Protocollo ed è competente della relativa attuazione in relazione all'Appalto Principale e all'Opzione 1;

c) Prefettura-UTG di Monza e della Brianza: la Prefettura-UTG di Monza e della Brianza che sottoscrive il Protocollo ed è competente della relativa attuazione in relazione all'Opzione 2;

d) Soggetto Aggiudicatore: MM Spa, come sopra individuato, in qualità di stazione appaltante, Direzione Lavori, Coordinamento per la Sicurezza e RUP;

e) Committente: Comune di Milano, titolare del quadro economico;

f) Ulteriore Enti finanziatori: Regione Lombardia, Città Metropolitana di Milano (già Provincia di Milano), Comune di Monza e Comune di Sesto San Giovanni, firmatari dell'Accordo di Programma per la realizzazione del prolungamento della linea M1 a Monza in data 9 dicembre 2009;

g) Opera: l'intervento oggetto del presente Protocollo, come sopra denominato, contraddistinto -quanto all'Appalto Principale e all'Opzione 1- dal CUP B42B17000140001 e -quanto all'Opzione 2- dal CUP B61E04000030001;

h) Interferenza: manufatto, o insieme di manufatti, insistente sullo stesso piano di sedime dell'Opera, per il quale si impone un intervento di modifica o di rimozione, anche parziale, o altra opera di ingegno funzionale alla corretta realizzazione dell'Opera;

i) Affidatario: l'appaltatore, scelto in base a gara pubblica contraddistinta da CIG B4780F18D0, o qualsiasi altro soggetto che, nell'ambito del CUP oggetto del presente Protocollo, intrattiene un rapporto giuridico diretto con il Soggetto Aggiudicatore per l'esecuzione dei lavori inerenti all'Opera;

j) Gestore dell'Interferenza: soggetto qualificato, diverso dall'Affidatario, che, sulla base di apposita convezione stipulata con il Soggetto Aggiudicatore o un affidatario, se formalmente autorizzato dal Soggetto Aggiudicatore, provvede in proprio o con affidamento a subcontraente alla risoluzione dell'Interferenza operando nell'ambito dello stesso CUP dell'Opera. Il Gestore dell'Interferenza costituisce autonomo ramo nella "filiera delle imprese" del Soggetto Aggiudicatore o dell'Affidatario, di cui è parte integrante, restando comunque vincolato agli impegni e agli obblighi di cui al presente Protocollo;

k) Convenzione: atto negoziale a titolo oneroso sottoscritto con il gestore dell'interferenza al fine di regolare i rapporti tra le parti per la gestione delle interferenze;

l) Contratto: l'atto di cui alle successive lettere k) e l);

m) Contratto di affidamento: l'accordo negoziale (ed eventuali atti aggiuntivi) che regola il

rapporto giuridico intercorrente tra il Soggetto Aggiudicatore e l'Affidatario per l'esecuzione di prestazioni rientranti nella realizzazione dell'Opera;

n) Sub-contratto: qualsiasi accordo, diverso dal Contratto di Affidamento o dalla Convenzione, stipulato dall'Affidatario, dal Gestore dell'Interferenza o da un subcontraente, relativo o comunque connesso alla realizzazione dell'Opera;

o) Subcontraente: il subappaltatore o qualsiasi altro soggetto avente causa dall'Affidatario, dal Gestore dell'Interferenza o da altro Subcontraente, che stipula un subcontratto per lavori, forniture o servizi, relativo o comunque connesso alla realizzazione dell'Opera;

p) Filiera delle Imprese: complesso dei soggetti individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 13 agosto 2010, n. 136, come interpretato dall'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, e ai sensi degli indirizzi espressi in materia dall'Autorità Nazionale Anticorruzione nella determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 e ss.mm.ii. La "Filiera delle Imprese" è, dunque, il complesso dei soggetti che intervengono a qualunque titolo - a prescindere dalla natura del rapporto e dall'entità dell'importo - nel ciclo di realizzazione dell'Opera. In essa sono, pertanto, ricompresi, oltre all'Affidatario, tutti i Subcontraenti, anche se relativi ad attività collaterali. A titolo esemplificativo, sono ricompresi nella filiera i soggetti che hanno stipulato contratti attinenti ai noli, alle forniture di calcestruzzo, inerti ed altri consimili, e alle forniture di servizi di natura intellettuale - come i servizi di consulenza, d'ingegneria e architettura - qualunque sia l'importo, che non rientrino tra le prestazioni di tipo generico, come specificato nella delibera CIPE n. 15/2015 e eventuali ed ulteriori delibere adottate ai sensi dell'articolo 36 del decreto-legge n. 90/2014. Le stesse definizioni e condizioni si applicano anche alla filiera di imprese originata dal Gestore dell'Interferenza;

q) Banca-dati: la piattaforma informatica di cui all'articolo 4.

2. Ai fini del presente atto, valgono i seguenti acronimi e sigle:

a) BDNA: la "Banca Dati Nazionale unica della documentazione Antimafia" di cui agli articoli 96 e seguenti del Codice antimafia;

b) CCASIIP: il Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Infrastrutture e degli Insediamenti Prioritari presso il Ministero dell'Interno;

c) DIPE il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio del Ministri;

d) SASGO: il Servizio per l'alta sorveglianza delle grandi opere presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

e) ANAC: l'Autorità Nazionale Anticorruzione;

f) Gruppo Interforze: organismo costituito ai sensi del D.M. 21 Marzo 2017, presso le Prefetture-UTG di Milano e di Monza e della Brianza.

Articolo 2. Valore delle premesse

1. Le premesse sono parte integrante e costitutiva del presente Protocollo.

2. Ogni rimando testuale è riferito al presente atto, salvo diversa indicazione esplicita.

Articolo 3. Ambito dl applicazione

1. Il presente Protocollo è allegato, o comunque espressamente menzionato, in tutti i contratti e i rapporti negoziali di cui alle lettere k) e l), comma 1), dell'articolo 1, afferenti alla realizzazione dell'Opera, la cui sottoscrizione equivale ad adesione e accettazione dello stesso.

2. Il presente atto è parte aggiuntiva integrante di eventuale Convenzione con il Gestore dell'Interferenza; qualora sia precedente all'adozione del Protocollo, il Gestore dell'Interferenza sottoscriverà per adesione e accettazione il presente Protocollo, riconoscendo gli impegni e gli obblighi ivi previsti.

3. Il presente Protocollo è accettato in ogni sua parte per adesione esplicita da ciascun soggetto economico avente causa dall'Affidatario, dal Gestore dell'Interferenza o dal Subcontraente, diventando parte integrante del relativo contratto.

4. Il Soggetto Aggiudicatore, in collaborazione con l'Affidatario e, quando presente, con il Gestore dell'Interferenza, verificano che in tutti i contratti di cui al comma precedente sia riportato esplicito riferimento al presente Protocollo.

5. In caso di mancato esplicito riferimento al Protocollo, il Soggetto Aggiudicatore ne dà immediata comunicazione alle Prefetture-UTG di Milano e di Monza e della Brianza e, infruttuosamente esperito ogni possibile rimedio preventivamente concordato con le stesse Prefetture-UTG, promuove la risoluzione di diritto del contratto tra le parti in causa secondo quanto disposto dall'articolo 1456 c.c. o la revoca dell'autorizzazione al subcontratto nei confronti del dante causa.

Articolo 4. Costituzione banca-dati e conferimento dati

1. Al fine dell'attuazione del presente Protocollo è costituita una banca-dati informatica nella quale sono raccolti i dati relativi ai soggetti che intervengono a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera.

2. La banca-dati deve garantire:
   a) il monitoraggio degli aspetti, procedurali e gestionali, connessi alla realizzazione dell'opera;
   b) la connessione con il sistema di Monitoraggio Grandi Opere (MGO), prevedendo la presenza, l'implementazione e la gestione, nei modi e nei tempi stabiliti, di tutti i dati previsti nell'allegato 2 della delibera Cipe 15/2015 e ss.mm.ii., assunta ai sensi dell'articolo 36 del decreto Legge n. 90/2014;
   c) la verifica delle condizioni di sicurezza dei cantieri;
   d) la verifica del rispetto dei diritti dei lavoratori impiegati;
   e) il monitoraggio della forza lavoro presente in cantiere, specificando per ciascuna unità la qualifica professionale;

f) il monitoraggio della somministrazione di manodopera, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita.

3. Il Soggetto Aggiudicatore è responsabile della costituzione, anche per il tramite dell'Affidatario che potrà essere incaricato della fornitura di uno specifico strumento informatico, dell'implementazione e della gestione della banca-dati e garantisce, verso gli organi istituzionalmente deputati ai controlli, la continuità e la coerenza del flusso di dati. Lo stesso soggetto provvede all'acquisizione e al contestuale inserimento dei dati.

4. Il Soggetto Aggiudicatore s'impegna a rendere immediatamente disponibili i dati raccolti nella banca-dati e a garantirne l'accesso al Gruppo interforze, al SASGO, al DIPE e agli altri soggetti istituzionali legittimati alle attività di monitoraggio e verifica: l'accesso avviene attraverso collegamento telematico e le relative utenze saranno abilitate entro 7 giorni dalla comunicazione dei nominativi dei soggetti autorizzati.

5. Il Soggetto Aggiudicatore può delegare l'alimentazione (acquisizione e inserimento dei dati) della banca-dati all'Affidatario, che vi provvede per tutta la durata del Contratto. La delega del Soggetto Aggiudicatore deve essere esplicita e una copia è comunicata alle Prefetture-UTG di Milano e di Monza e della Brianza. In capo al Soggetto Aggiudicatore resta in ogni caso la vigilanza circa il corretto funzionamento della banca-dati, la verifica della puntualità dell'inserimento dei dati, la valutazione della qualità degli stessi e la verifica delle modalità di accesso alla infrastruttura informatica.

6. In presenza di Interferenze, limitatamente alla specifica filiera e alle attività necessarie alla risoluzione delle Interferenze, anche se svolte *in house*, il Gestore dell'Interferenza è responsabile della raccolta, della verifica, della correttezza, della qualità e della congruità dei dati, e provvede all'invio degli stessi al Soggetto Aggiudicatore, anche per il tramite dell'Affidatario se delegato, per il conseguente inserimento in banca-dati, ovvero all'inserimento diretto se convenuto dalle parti, copia dell'accordo è comunicata preventivamente alle Prefetture-UTG di Milano e di Monza e della Brianza; detto onere si estende a tutto il periodo di risoluzione dell'Interferenza.

7. Per le finalità di cui al presente articolo, la banca-dati si compone di due sezioni:
a) "Anagrafe degli esecutori", di cui al presente articolo;
b) "Settimanale di cantiere o sub-cantiere", di cui al successivo articolo 5.

8. L'Anagrafe degli esecutori, oltre ai contenuti di cui al successivo articolo 6, commi 3, 7 e 9, riporta i seguenti dati:
a) anagrafica dell'impresa o dell'operatore economico;
b) indicazione analitica di tutti i dati di cui all'articolo 85 del Codice antimafia;
c) tipologia del contratto e oggetto delle prestazioni;
d) importo del contratto al momento dell'affidamento, anche per le finalità indicate nell'articolo 10;
e) luogo di esecuzione della prestazione;
f) data iniziale e data finale prevista dal contratto;
g) annotazioni relative alla eventuale risoluzione del contratto e all'applicazione della relativa penale;
h) coordinate bancarie dei "conti dedicati" o del "conto dedicato" all'opera;
i) gli ulteriori dati previsti dall'allegato 2 alla delibera CIPE n. 15/2015 e ss. mm. ii;
j) annotazioni relative a modifiche intervenute nell'assetto proprietario o manageriale del

soggetto imprenditoriale, nonché relative al direttore tecnico;

k) annotazioni relative a modifiche intervenute nell'assetto societario o gestionale dell'operatore economico.

9. L'obbligo di trasmissione dei dati descritti al precedente comma, ad eccezione delle lettere i) e j), è posto in capo al soggetto dante causa del contratto, ivi compresi l'Affidatario e il Gestore dell'Interferenza, che deve provvedervi prima di procedere alla stipula definitiva dei Subcontratti, ovvero alla richiesta di autorizzazione dei Subcontratti. Con riferimento ai dati di cui alla lettera g), l'obbligo di comunicazione permane in capo al soggetto dante causa, che vi provvede entro 2 giorni lavorativi dall'evento.

10. L'obbligo di comunicazione dei dati di cui alle lettere i) e j) del comma 7, sussiste per tutte le imprese annoverate nella filiera, ivi inclusi l'Affidatario e il Gestore dell'Interferenza. La comunicazione dell'intervenuta modifica e la trasmissione dei nuovi dati al Soggetto Aggiudicatore deve essere eseguita dall'impresa interessata nel termine tassativo di 30 giorni dalla modifica.

11. Nel caso di Subcontraenti la comunicazione può avvenire anche per il tramite dell'Affidatario e del Gestore dell'Interferenza, fermo restando il rispetto del termine prescritto.

12. Per le finalità di raccolta, comunicazione e condivisione dei dati di cui al presente articolo, il Soggetto aggiudicatore, l'Affidatario e, se presente, il Gestore dell'Interferenza nominano uno o più referenti responsabili della raccolta e dell'immissione dei dati nella banca-dati. I nominativi sono trasmessi per conoscenza alle Prefetture-UTG di Milano e di Monza e della Brianza, al DIPE e al SASGO.

13. La violazione degli obblighi di cui ai commi 8 e 9 del presente articolo, nonché il mancato rispetto dei termini ivi previsti ovvero l'inoltro parziale delle informazioni richieste, comporta per il soggetto inadempiente:

a) in sede di primo accertamento, l'applicazione di una penale pari all'1% (uno per cento) dell'importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le previste comunicazioni e comunque in misura non superiore ad euro 5.000,00 (cinquemila/00);
b) in sede di secondo accertamento, l'applicazione di una penale del 2% (due per cento) dell'importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le previste comunicazioni e con la formale diffida al subcontratto;
c) in sede di ulteriore accertamento, l'applicazione di una penale pari al 3% (tre per cento) dell'importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le previste comunicazioni e con la risoluzione del contratto medesimo ai sensi dell'articolo 1456 c.c. o con la revoca dell'autorizzazione al subcontratto.

Articolo 5. Settimanale di cantiere

1. Al fine di massimizzare gli obiettivi più generali di controllo sulla trasparenza e sulla legalità, nonché sull'impiego di manodopera, il Soggetto Aggiudicatore, anche in collaborazione con l'Affidatario e, se presente, il Gestore dell'Interferenza, predispone un "Piano di controllo coordinato del cantiere e del sub-cantiere" (di seguito il "Piano"). L'attuazione e la gestione del Piano sono di competenza dell'Affidatario e del Gestore dell'Interferenza, che vi attendono, ciascuno per rispettiva competenza, sotto la vigilanza del Soggetto Aggiudicatore e il controllo svolto dalle Forze di polizia e dai Gruppi Interforze. Ai fini del presente Protocollo, l'Affidatario e il Gestore dell'Interferenza

predispongono il "Settimanale del cantiere", reso disponibile anche attraverso la banca-dati di cui al precedente articolo 4, quale strumento operativo con cui dare evidenza degli accessi di mezzi e personale nel cantiere.

2. L'Affidatario e il Gestore dell'Interferenza, ciascuno per quanto di competenza, individuano al proprio interno un "referente di cantiere", formalmente incaricato e responsabile dell'attuazione complessiva del Piano, nonché della compilazione e dell'inserimento in banca-dati del Settimanale del cantiere. I nominativi sono trasmessi alle Prefetture-UTG di Milano e di Monza e della Brianza. Il referente di cantiere può altresì svolgere i compiti di cui al comma 12 dell'articolo 4.

3. Il Settimanale del cantiere dovrà essere redatto secondo il modello approvato dal CCASIIP, e dovrà essere reso disponibile nella sezione dedicata della banca-dati entro le ore 18:00 del venerdì precedente alla settimana dl riferimento. Il Settimanale di cantiere dovrà contenere ogni utile e dettagliata informazione relativa:

a) all'opera da realizzare, con l'indicazione, limitatamente alla settimana di riferimento, delle attività previste, di tutti gli operatori economici, inclusi i titolari delle "partite IVA senza dipendenti", che a qualsiasi titolo opereranno nel cantiere, degli automezzi che vi avranno accesso, nonché dei nominativi di tutti i dipendenti che saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere;
b) al referente di cantiere, cui spetta l'obbligo di acquisire e inserire nella sezione dedicata della banca-dati tutte le informazioni inerenti alle attività e agli accessi previsti per la settimana di riferimento, nonché l'obbligo di comunicare e di inserire senza alcun ritardo ogni eventuale variazione rispetto ai dati in precedenza inviati;
c) all'Affidatario e al Gestore dell'Interferenza, a cui spetta l'obbligo, per il tramite del referente di cantiere o di altro responsabile allo scopo appositamente nominato, di garantire, ciascuno per la propria competenza, il corretto svolgimento dei lavori con l'impiego del personale, delle attrezzature, dei mezzi e dei macchinari segnalati.

4. Tutti gli operatori economici che a qualsiasi livello e a qualsiasi titolo opereranno nel cantiere, ivi compresi l'Affidatario e il Gestore dell'Interferenza, devono comunicare al "referente" le informazioni necessarie alla compilazione del Settimanale di cantiere nelle forme e nei tempi di cui al precedente comma.

5. Con esplicito riferimento alla forza lavoro impiegata di cui al punto a) del comma 3, ogni operatore economico coinvolto nella prestazione di lavori e forniture, dovrà inoltre comunicare al referente di cantiere:

a) i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale;
b) i dati relativi al periodo complessivo di occupazione o -in caso di nuove assunzioni- le modalità di reclutamento della manodopera e le tipologie professionali necessarie a integrare il quadro delle esigenze;
c) le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore: dette informazioni possono essere fornite dall'operatore economico anche tramite presentazione di autocertificazione da parte del lavoratore in conformità all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

6. Il mancato rispetto dei termini previsti o l'inadempimento, sia pure parziale, degli impegni assunti, anche solo di comunicazione, comporta per il soggetto inosservante:

a) in sede di primo accertamento, l'applicazione di una penale pari all'1% (uno per cento)

dell'importo del corrispondente contratto e comunque in misura non superiore ad euro 5.000,00 (cinquemila/00), indipendentemente dal numero e dall'entità delle violazioni riscontrate;

b) in sede di secondo accertamento, l'applicazione di una penale del 2% (due per cento) dell'importo del corrispondente contratto, comunque in misura non superiore ad euro 5.000,00 (cinquemila/00) e con la formale diffida all'Affidatario o al Subcontraente, a futuri accessi, indipendentemente dal numero e dall'entità delle violazioni riscontrate;

c) in sede di ulteriore accertamento, l'applicazione di una penale pari al 3% (tre per cento) dell'importo del corrispondente contratto, comunque in misura non superiore ad euro 5.000,00 (cinquemila/00), e la risoluzione del contratto medesimo ai sensi dell'articolo 1456 c.c. o la revoca dell'autorizzazione al Subcontratto.

7. Le informazioni acquisire sono utilizzare dalle Forze di polizia e dal Gruppo Interforze presso le Prefetture-UTG di Milano e di Monza e della Brianza per:

a) verificare la proprietà dei mezzi e la posizione del personale;
b) confrontare i dati al fine di evidenziare eventuali anomalie o illeciti.

8. Per le finalità di cui al comma precedente, il Gruppo Interforze, fatte salve le competenze istituzionali attribuite dalla legge, potrà:

a) calendarizzare incontri periodici tra il Referente di cantiere e il coordinatore del Gruppo Interforze;
b) richiedere, ferme restando le verifiche già previste dalle norme di settore, controlli sulla qualità del calcestruzzo e dei suoi componenti impiegati, presso laboratori indicati dal Soggetto aggiudicatore, d'intesa con le Prefetture-UTG di Milano e di Monza e della Brianza, i cui oneri finanziari saranno sostenuti dall'Affidatario secondo le procedure dl accertamento o verifica previste dalla regolamentazione tecnica vigente in materia.

9. Per le finalità di cui al presente articolo e gli utilizzi di cui al comma 8, l'Affidatario e il Gestore dell'Interferenza verificano, per il tramite del proprio referente di cantiere e ciascuno per la propria quota di responsabilità e di competenza, che:

a) il personale presente in cantiere esponga costantemente la tessera di riconoscimento di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante gli ulteriori dati prescritti dall'articolo 5 della legge n. 136/2010, anche ai fini della rilevazione oraria della presenza. Per i lavoratori dipendenti lo stesso documento verrà utilizzato anche ai fini della rilevazione dell'orario di lavoro. La disposizione non si applica al personale addetto ad attività di vigilanza e controllo sui luoghi di lavoro;
b) la bolla di consegna del materiale indichi il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali, secondo quanto prescritto dall'articolo 4 della legge n. 136/2010.

10. In caso di violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a) e b) del precedente comma, accertate nell'esercizio dell'attività di monitoraggio e controllo della regolarità degli accessi nei cantieri, fermo restando che il lavoratore o il mezzo devono essere in ogni caso immediatamente allontanati dal cantiere, salvo che la circostanza non configuri ulteriori violazioni della legge, l'impresa di riferimento del lavoratore e/o titolare/utilizzatrice del mezzo in violazione è sanzionata:

a) in sede di primo accertamento, con una penale di euro 1.000,00 (mille);
b) In sede di secondo accertamento, con una penale di euro 1.500,00 (millecinquecento);
c) in sede di terzo accertamento, con una penale dl euro 2.000,00 (duemila) con la formale diffida;
d) in sede di ulteriore accertamento, con una penale di euro 2.500,00 (duemilacinquecento), con

la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e la revoca dell'autorizzazione al subcontratto. Restano a carico dell'operatore economico sanzionato eventuali richieste risarcitorie da parte delle imprese esecutrici della filiera aventi causa, in linea diretta e indiretta.

11. Violazioni multiple riscontrate durante medesimo giorno o nel corso della stessa sessione di controllo sono considerate riconducibili a una programmazione unitaria; di conseguenza ad esse si commina un'unica penale individuata secondo quanto stabilito ai punti a), b), c) e d) del precedente comma. L'applicazione delle misure sanzionatorie di cui al precedente comma non interferisce con un eventuale ulteriore regime sanzionatorio previsto dal Soggetto Aggiudicatore nella documentazione.

Articolo 6. Verifiche antimafia

1. Ai fini del presente Protocollo, il regime delle informazioni antimafia di cui all'articolo 91 del Codice antimafia viene soddisfatto, con riguardo ai soggetti menzionati all'articolo 85 dello stesso Codice, attraverso la consultazione della BDNA ed è esteso a tutti i soggetti appartenenti alla Filiera delle Imprese, sia essa scaturente dall'Affidatario o dal Gestore dell'Interferenza (ivi compresi Io stesso appaltatore e il Gestore dell'Interferenza). Il predetto regime si applica a tutte le fattispecie contrattuali indipendentemente dall'oggetto, dalla durata, dal valore delle soglie e da qualsiasi condizione e modalità di esecuzione, incluse quelle aventi ad oggetto:

a) la fornitura e il trasporto di acqua (escluse le società municipalizzate);
b) i servizi di mensa, pulizia e alloggiamento del personale;
c) la somministrazione di manodopera, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita.

2. Restano esentate dal regime di cui al precedente comma unicamente le acquisizioni di materiale di consumo di pronto reperimento nel limite complessivo di € 9.000 (novemila/00), Iva inclusa, a trimestre e per operatore economico, fatte salve diverse intese raggiunte con il CCASIIP: per delle acquisizioni andranno comunque inseriti nella Banca-dati i dati identificativi dei fornitori.

3. Fermo restando l'obbligo di conferimento nella banca-dati di cui all'articolo 4 di apposita indicazione, l'obbligo di richiesta di documentazione antimafia non sussiste nelle ipotesi in cui si ricorra a fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori iscritti negli elenchi (cd White list) di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero iscritti in appositi elenchi o Anagrafe antimafia costituita presso la Struttura di missione sisma 2016. In tal caso deve essere unicamente comunicata l'avvenuta stipula del contratto.

4. Nel caso in cui l'impresa non sia censita in BDNA la documentazione antimafia è rilasciata con le modalità previste dall'articolo 92 del Codice antimafia.

5. In caso di mancato funzionamento della BDNA, si applica l'articolo 99, comma 2-bis, del Codice antimafia.

6. Il Soggetto Aggiudicatore, qualora sia stata emessa interdittiva antimafia, salvo che sia stato disposto il controllo giudiziario dell'impresa ai sensi dell'articolo 34-bis del Codice antimafia ovvero sia stata disposta la sottoposizione dell'impresa all'amministrazione giudiziaria ai sensi dell'articolo 34 del medesimo Codice, nonché nell'ipotesi dell'articolo 32, comma 10, del d.l. 90/2014, non può procedere alla stipula di contratti o all'autorizzazione di subcontratti. Analogo divieto fa capo al Committente, all'Affidatario, al Gestore dell'Interferenza e al Subcontraente, qualunque sia la

posizione occupata nella relativa filiera.

7. L'esito delle verifiche effettuate è comunicato dalle Prefetture-UTG di Milano e di Monza e della Brianza, al Soggetto Aggiudicatore, al Committente, all'Affidatario e al Gestore dell'Interferenza ed è inserito nella sezione preposta della "Anagrafe degli esecutori", di cui all'articolo 4.

8. Il Soggetto Aggiudicatore, il Committente, l'Affidatario, il Gestore dell'Interferenza e tutti gli altri operatori della filiera verificano, ciascuno per quanto di propria competenza, che nei relativi contratti sia inserita una clausola risolutiva espressa nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato esito interdittivo.

9. Il Soggetto Aggiudicatore, il Committente, l'Affidatario, il Gestore dell'Interferenza e tutti gli altri operatori della filiera, ciascuno per quanto di propria competenza e nei confronti dell'avente causa interdetto, effettuano senza ritardo ogni adempimento necessario a rendere operativa la clausola di cui al precedente comma e a revocare l'autorizzazione al subcontratto comunicando, entro e non oltre 5 giorni dall'avvenuta interdittiva, alle Prefetture-UTG di Milano e di Monza e della Brianza l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione del soggetto interdetto; se l'attivazione della procedura è effettuata dall'Affidatario, dal Gestore dell'Interferenza e/o da altri operatori della filiera, la stessa comunicazione è indirizzata anche al Soggetto Aggiudicatore. I dati relativi ai fatti summenzionati sono inseriti nella "banca-dati" entro 2 giorni lavorativi dalla loro acquisizione.

10. Le disposizioni di cui al precedente comma 9 si applicano anche nel caso in cui, successivamente alla sottoscrizione dei contratti, vengano disposte ulteriori verifiche antimafia, anche soltanto per effetto di variazioni societarie, e queste diano esito interdittivo.

11. Nei confronti dell'Affidatario, del Gestore dell'Interferenza o del Subcontraente, avverso cui è stata applicata la clausola risolutiva espressa, è prevista l'applicazione di una penale nella misura dal 5% al 10% dell'importo del relativo contratto; tale penale si applica anche nelle ipotesi di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice antimafia, fermo restando quanto disposto dallo stesso articolo in termini di revoca.

12. In caso di mancata osservanza dei divieti di stipula e di autorizzazione, di cui al comma 6, dì mancato inserimento delle clausole risolutive espresse, di cui al comma 8, o di mancata risoluzione del contratto ai sensi dei commi 9 e 10, si procede con la risoluzione del contratto con il soggetto autore materiale della violazione e la contestuale revoca della autorizzazione al subcontratto.

13. Il mancato invio delle comunicazioni e il mancato conferimento in banca dati delle informazioni, secondo quanto previsto al comma 9, comporta per il soggetto inadempiente la comminazione di una penale nella misura dal 5% al 10% dell'importo del relativo contratto.

14. Le Prefetture-UTG di Milano e di Monza e della Brianza, entro quindici giorni dalla stipula del presente Protocollo, istituiscono una "Cabina di regia", operante presso le Prefetture-UTG stesse, allo scopo di effettuare, mediante incontri periodici o appositamente convocati, un monitoraggio congiunto e una valutazione complessiva della situazione o di specifiche problematiche di rilievo; alla Cabina di regia partecipano, oltre a rappresentanti dei soggetti sottoscrittori del presente Protocollo, tutti i soggetti che le Prefetture-UTG ritengano di individuare in relazione alle caratteristiche dell'intervento.

15. I soggetti sottoscrittori del presente Protocollo possono affidare alla "Cabina di regia" il compito di esaminare le problematiche applicative in relazione alla nozione di Filiera delle Imprese oggetto del Protocollo, tenendo conto degli indirizzi espressi in materia dall'ANAC, nonché delle indicazioni fornite dal CCASIIP.

16. Quanto disposto dai precedenti commi 9, 10, 11, 12 e 13 non si applica qualora siano già state attivate le procedure di cui all'articolo 32, comma 10, del decreto-legge n. 90/2014 e degli articoli 34 e 34-bis del Codice antimafia.

Articolo 7. Prevenzione delle interferenze illecite a scopo corruttivo

1. Il Soggetto Aggiudicatore si impegna a predisporre, nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive legate al disciplinare di gara, e a inserire nei contratti di affidamento con i propri aventi causa, le seguenti clausole:

a) Clausola n. 1. *"Il soggetto aggiudicatore, l'affidatario e tutte le altre imprese della filiera si impegnano a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura-UTG competente e all'Autorità giudiziaria dei tentativi di concussione o di induzione indebita a dare o promettere denaro o altra utilità che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 c.p. o per il delitto previsto dall'art 31 9 quater, comma 1, C.P."*;

b) Clausola n. 2. «*il soggetto aggiudicatore o l'impresa contraente e le imprese di filiera, si impegnano ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del titolare, dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, di un proprio avente causa sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'articolo 321 c.p. in relazione agli articoli 318, 319, 319-bis e 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, comma 2 c.p., 322 e 322-bis comma 2 c.p., 346-bis comma 2 c.p., 353 e 353-bis c.p.*».

2. Le stesse clausole, con le modifiche del caso, sono inserite nelle Convenzioni sottoscritte con il Gestore dell'Interferenza, in ogni caso applicandosi quanto previsto dall'articolo 3, comma 2.

3. Il Soggetto Aggiudicatore, in collaborazione con l'Affidatario e, se presente, con il Gestore dell'Interferenza, verificano altresì, in occasione del rilascio dell'autorizzazione alla stipula di Sub-contratti, che le stesse clausole siano inserite, o espressamente citate, in tutti i Sub-contratti afferenti all'Opera.

4. Nei casi di cui alle clausole a) e b) del precedente comma 1, l'esercizio della potestà risolutoria è subordinato alla previa intesa con l'ANAC.

5. Le Prefetture-UTG di Milano e di Monza e della Brianza, avuta comunicazione da parte del Soggetto aggiudicatore, ovvero da parte dell'impresa dante causa, della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 c.c., ne danno notizia all'ANAC, che valuta se, in

alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale alle condizioni di cui all'articolo 32 del decreto-legge n. 90/2014.

6. il mancato inserimento delle clausole di cui al comma 1, ovvero il mancato esplicito riferimento alle stesse, è sanzionato ai sensi dell'articolo 1456 c.c. con la risoluzione del relativo contratto e la contestuale sospensione, per il soggetto dante causa, della autorizzazione al subcontratto.

Articolo 8. Prevenzione delle interferenze illecite di natura mafiosa

1. Il Soggetto Aggiudicatore s'impegna a inserire nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive legate al disciplinare di gara e in ogni contratto di affidamento le seguenti clausole:

a) Clausola n. 1. *"La sottoscritta impresa si impegna a denunciare all'autorità giudiziaria o agli organi di Polizia giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, prestazioni o altra utilità (quali ad esempio, pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'imprenditore, dei componenti la compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione sia in quella dell'esecuzione del contratto di affidamento e dei subcontratti da esso derivanti. Della denuncia è tempestivamente informato il Prefetto, il quale, sentita l'Autorità giudiziaria e sulla base delle indicazioni da questa fornite, valuta se informarne il Soggetto Aggiudicatore"*;
b) Clausola n. 2. *"La sottoscritta impresa si impegna all'integrale rispetto di quanto previsto nel Protocollo di legalità sottoscritto dalle* Prefetture-UTG di Milano e di Monza e della Brianza, *dal Soggetto Aggiudicatore e dal Committente in data [•] e dichiara di essere pienamente consapevole e di accettare il sistema sanzionatorio ivi previsto"*.

2. Le stesse clausole, con le modifiche del caso, sono inserite negli atti convenzionali sottoscritti con il Gestore dell'Interferenza, in ogni caso applicandosi quanto previsto dall'articolo 3, comma 2.

3 Il Soggetto Aggiudicatore, in collaborazione con l'affidatario e, se presente, con il Gestore dell'Interferenza verificano altresì, in occasione del rilascio dell'autorizzazione alla stipula di Sub-contratti, che le stesse clausole siano inserite, o espressamente citate, in tutti i Sub-contratti afferenti all'Opera.

4. Il Soggetto Aggiudicatore si impegna altresì a prevedere nei contratti e a verificare l'inserimento, o il riferimento, in tutti i contratti afferenti all'Opera, di quanto segue:

a) l'obbligo per Affidatario, Gestore dell'Interferenza e tutti gli altri operatori economici della Filiera delle Imprese, di assumere a proprio carico l'onere derivante dal rispetto degli Accordi/Protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza, nonché di repressione della criminalità;
b) l'obbligo per l'Affidatario e il Gestore dell'Interferenza di far rispettare il presente Protocollo ai Sub-contraenti, sia tramite l'inserimento, anche tramite l'esplicito riferimento, di clausole contrattuali, di contenuto analogo a quelle di cui al precedente comma 1 e l'allegazione del presente Protocollo al Sub-contratto, sia prevedendo contestualmente l'obbligo in capo ad ogni Sub-contraente di inserire analoga disciplina nei propri contratti;
c) l'obbligo per l'Affidatario e il Gestore dell'Interferenza di inserire nei propri contratti, e di verificare che sia inserita o espressamente richiamata nei subcontratti, una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia delle cessioni dei crediti a

soggetti diversi da banche o intermediari finanziari, disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia e il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa, alla preventiva acquisizione da parte del Soggetto Aggiudicatore della documentazione antimafia di cui all'articolo 84 del Codice antimafia relativa al cessionario;

d) l'obbligo per l'Affidatario, il Gestore dell'Interferenza e qualunque subcontraente che intenda ricorrere al distacco della manodopera - ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, recante l'attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio europeo del 15 maggio 2014 - di procedere solo previa autorizzazione del Soggetto Aggiudicatore all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati. Tale autorizzazione è subordinata alla preventiva acquisizione, da parte del Soggetto Aggiudicatore, della documentazione antimafia di cui all'articolo 84 del Codice antimafia sull'impresa distaccante.

5. Il mancato inserimento, da parte di Affidatario, Gestore dell'Interferenza e dei Sub-contraenti delle clausole dl cui al comma 1 è sanzionato ai sensi dell'articolo 1456 c.c. con la risoluzione del contratto che non contenga tali clausole e la contestuale sospensione, per il soggetto dante causa, della autorizzazione al subcontratto.

6. Il mancato rispetto degli obblighi di denuncia, di cui alla clausola a) del comma 1, è sanzionato con la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e con la revoca dell'autorizzazione al subcontratto.

7. Il mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 4, lett. c), da parte dell'Affidatario, del Gestore dell'Interferenza, se presente, viene sanzionato con la revoca dell'autorizzazione al subcontratto.

8. Il mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 4, lett. d), da parte dell'Affidatario, del Gestore dell'Interferenza, se presente, o dei subcontraenti, viene sanzionato con la revoca dell'autorizzazione al subcontratto.

9. Il Soggetto aggiudicatore, il Committente, l'Affidatario, il Gestore dell'Interferenza e tutti i subcontraenti a qualunque titolo interessati, assumono ogni opportuna misura organizzativa, anche attraverso ordini di servizio al proprio personale, per l'immediata segnalazione dei tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma essi vengano posti in essere.

10. Nel caso in cui Affidatario, Gestore dell'Interferenza e subcontraenti non provvedano all'adozione di misure organizzative per la segnalazione di tentativi di estorsione, intimidazione a condizionamento di natura criminale, viene applicata, in sede di primo accertamento, una penale pari allo 0, 1% dell'importo del relativo contratto/convenzione e comunque in misura non superiore ad euro 20.000 (ventimila/00). In caso di recidiva, la predetta violazione viene sanzionata con la risoluzione del contratto/convenzione o con la revoca dell'autorizzazione al subcontratto.

11. Trovano in ogni caso applicazione le cause di esclusione dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione previste dagli articoli 94, 95, 96, 97 e 98 del Codice dei contratti pubblici.

Articolo 9. Rapporti in corso e ATI

1. Le verifiche antimafia, effettuate con le modalità di cui all'articolo 91, commi 3 e seguenti, del

Codice antimafia, sono riferite altresì ai rapporti contrattuali ed alle tipologie di prestazioni eventualmente già in essere alla data di stipula del presente Protocollo. Nel caso in cui, in seguito a tali verifiche, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa a carico dei soggetti della Filiera delle Imprese, il Soggetto Aggiudicatore si impegna ad esercitare il diritto di risoluzione ovvero a verificare che il Committente, l'Affidatario, il Gestore dell'Interferenza e il Sub-contraente esercitino tale diritto, ai sensi dell'articolo 94, comma 2, del Codice antimafia.

2. I titolari dei rapporti di cui al comma precedente dovranno impegnarsi ad assolvere agli obblighi stabiliti dalle clausole di cui ai precedenti articoli 4, 5, 7 e 8, restando in caso di inadempimento soggetti alle sanzioni e alle penali previste.

3. Nell'ipotesi di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI), la violazione degli obblighi espressi dal presente Protocollo prevede l'applicazione delle penali, dato il valore complessivo del contratto, ed attuata in base alla quota di partecipazione della società inadempiente al RTI o alla diversa quota risultante da eventuali patti parasociali sottesi allo stesso contratto; qualora sia prevista la risoluzione del contratto è fatta salva la valutazione circa l'estromissione della Società che ha commesso la violazione e la sua sostituzione all'interno del RTI nel rispetto di quanto previsto dall'art. 68 D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36.

Articolo 10. Applicazione delle Sanzioni

1. Le penali previste dal presente Protocollo sono determinate e applicate dal Soggetto Aggiudicatore direttamente nei confronti dell'Affidatario e del Gestore dell'Interferenza, se presente, ovvero per il loro tramite qualora rivolte a Sub-contraenti. In tutti i casi il Soggetto Aggiudicatore ne dà comunicazione alle Prefetture-UTG di Milano e di Monza e della Brianza.

2. Le penali sono applicate mediante automatica detrazione del relativo importo dalle somme dovute all'Impresa responsabile della violazione, in relazione alla prima erogazione utile e, in ogni caso, nei limiti degli importi contrattualmente dovuti (esclusi quelli trattenuti a titolo di garanzia sulla buona esecuzione dell'opera).

3. Il soggetto che, all'interno della filiera, deve applicare la penale dà comunicazione dell'esito alle Prefetture-UTG di Milano e di Monza e della Brianza, al Soggetto Aggiudicatore e al proprio dante causa; in caso di incapienza totale o parziale delle somme contrattualmente dovute all'impresa nei cui confronti viene applicata la penale, si procederà secondo le disposizioni del codice civile.

4. Gli importi derivanti dall'applicazione delle penali sono posti a disposizione del Committente e da questi accantonati nel quadro economico dell'intervento. Il Soggetto Aggiudicatore potrà disporne per sostenere le spese conseguenti alle violazioni cui si riferiscono le medesime penali ovvero per l'incremento delle misure per la sicurezza antimafia e anticorruzione dell'Opera, secondo le indicazioni appositamente fornite dalle Prefetture-UTG di Milano e di Monza e della Brianza, sentito il CCASIIP. L'eventuale quota residua delle penali verrà versata all'entrata del bilancio dello Stato.

5. Sono fatte salve le sanzioni per gli inadempimenti relativi al monitoraggio finanziario di cui all'articolo 36 del d.l. 90/2014, soggette ad altra disciplina.

6. La risoluzione dei contratti e la revoca dell'autorizzazione al subcontratto, assunti in applicazione del regime sanzionatorio del presente Protocollo, non comportano obblighi di carattere indennitario

o risarcitorio a qualsiasi titolo a carico del Soggetto Aggiudicatore, del Committente e, ove ne ricorra il caso, dell'Affidatario, del Gestore dell'Interferenza o dei Sub-contraenti per il cui tramite viene disposta la risoluzione del contratto, fatto salvo il pagamento delle prestazioni eseguite dal soggetto nei cui confronti il contratto è stato risolto, al netto dell'eventuale applicazione di penali.

7. La risoluzione del contratto in applicazione del regime sanzionatorio configura un'ipotesi di sospensione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 121 del Codice dei contratti pubblici, estesa fino alla ripresa delle prestazioni oggetto del contratto risolto e dà luogo al riconoscimento di proroga in favore dell'Affidatario ai sensi del comma 8 del medesimo articolo.

Articolo 11. Monitoraggio e tracciamento, a fini di trasparenza, dei flussi di manodopera

1. Nell'ambito delle azioni volte a contrastare le possibili infiltrazioni della criminalità organizzata nel ciclo di realizzazione dell'opera, le parti concordano nel ritenere necessario sottoporre a particolare attenzione le modalità di assunzione della manodopera, i relativi adempimenti previsti dalla legislazione sul lavoro c dal CCNL di categoria, e a tal fine si impegnano a definire procedure di reclutamento di massima trasparenza.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è costituito presso le Prefetture-UTG di Milano e di Monza e della Brianza un apposito "Tavolo di monitoraggio dei flussi di manodopera", di cui fanno parte un funzionario della locale Ispettorato d'Area Metropolitana di Milano e i rappresentanti del soggetto aggiudicatore e delle organizzazioni sindacali degli edili maggiormente rappresentative e sottoscrittrici del presente Protocollo.

3. Allo scopo di mantenere il necessario raccordo con le altre attività di controllo antimafia, il Tavolo è presieduto dal coordinatore del Gruppo Interforze costituito presso le Prefetture-UTG di Milano e di Monza e della Brianza. Alle riunioni possono partecipare, su invito delle Prefetture altri esperti.

4. AI fine di non compromettere l'osservanza del cronoprogramma dei lavori, Il "Tavolo" potrà altresì esaminare eventuali questioni inerenti alle criticità riguardanti l'impiego della manodopera, anche con riguardo a quelle che si siano verificate a seguito dell'estromissione di un'impresa e/o in conseguenza della risoluzione di un contratto.

5. In coerenza con le indicazioni espresse nelle Linee-guida del CCASGO e del CCASIIP, il "Tavolo" viene informato delle violazioni contestate in merito alla sicurezza dei lavoratori nel cantiere e alla utilizzazione delle tessere di riconoscimento di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 81/2008, come richiesto dall'articolo 5.

6. Nel caso in cui la realizzazione dell'opera ricada nei territori di più Provincie, il "Tavolo" sarà unico. Analoga condizione si prevede qualora nel medesimo ambito provinciale siano presenti opere analoghe a quella del presente atto, aventi lo stesso Soggetto aggiudicatore e rientranti nel programma delle "Infrastrutture pubbliche e private e degli insediamenti prioritari".

7. Per le finalità di cui sopra, il "Referente di cantiere" deve trasmettere settimanalmente alle Casse Edili/Edilcasse uno stralcio del "Settimanale del cantiere" che contenga l'indicazione delle imprese e i nominativi dei dipendenti impegnati nella settimana di riferimento con le relative qualifiche professionali. I dati devono comprendere anche i titolari di partite IVA senza dipendenti e le eventuali variazioni rispetto a dati già inseriti.

8. L'inosservanza degli impegni di cui al comma precedente è sanzionata con le modalità di cui all'art.5, comma 6.

Articolo 12. Verifica sulle procedure di esproprio

1. Al fine di verificare eventuali ingerenze mafiose nei passaggi di proprietà delle aree interessate dagli espropri, il Soggetto Aggiudicatore s'impegna a fornire alle Prefetture-UTG di Milano e di Monza e della Brianza il piano particellare d'esproprio per le conseguenti verifiche.

2. Ai fini della trasparenza delle procedure ablative, il Soggetto Aggiudicatore indicherà alle Prefetture-UTG di Milano e di Monza e della Brianza i criteri di massima ai quali intende parametrare la misura dell'indennizzo, impegnandosi a segnalare alla stessa Prefettura-UTG eventuali circostanze, legate all'andamento del mercato immobiliare o ad altri fattori, che in sede di negoziazione possano giustificare lo scostamento dai predetti criteri. Resta fermo l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria di eventuali elementi di reato che riguardino o siano intervenuti nel corso delle suddette attività espropriative.

3. Ferme restando le verifiche previste dal precedente comma, le Prefetture-UTG di Milano e di Monza e della Brianza si avvalgono, a fini di consulenza, della collaborazione della competente Agenzia del Territorio.

Articolo 13. Attività di vigilanza

1. Il Soggetto Aggiudicatore riferisce sulla propria attività di vigilanza, come derivante dall'applicazione del presente Protocollo, inviando alle Prefetture-UTG di Milano e di Monza e della Brianza e, per il tramite di esse, al CCASIIP, ogni volta che ne ravvisi l'esigenza e comunque entro il 31 marzo di ogni anno, un rapporto redatto secondo il modello elaborato dal CCASIIP.

Articolo 14. Entrata in vigore e durata del Protocollo

1. In relazione all'Appalto Principale, il presente Protocollo entra in vigore il giorno successivo a quello di sottoscrizione. In relazione all'Opzione 1 e all'Opzione 2, il presente Protocollo entra in vigore il giorno successivo a quello di attivazione di ciascuna delle predette Opzioni. Il coinvolgimento della Prefettura-UTG di Monza è subordinato all'attivazione dell'Opzione 2, in quanto solo i lavori di prolungamento della linea M1 verso Monza ricadranno nel territorio di rispettiva competenza.

2. Il presente Protocollo può essere sottoscritto con firma digitale.

3. Sarà cura delle Prefetture-UTG di Milano e di Monza e della Brianza inoltrare al CCASIIP copia del presente Protocollo sottoscritto dalle parti, per il seguito di competenza.

4. Il Soggetto Aggiudicatore invia il Certificato di Ultimazione Lavori alle Prefetture-UTG di Milano

e di Monza e della Brianza e, per il tramite di essa, al CCASIIP, al SSASGO e al DIPE, quale attestazione del termine delle attività connesse alla realizzazione dell'Opera. Il presente Protocollo vige fino alla data di recepimento di suddetto certificato da parte della Prefettura-UTG di Milano.

Articolo 15. Norme di riferimento

I riferimenti normativi, contenuti nel presente Protocollo, devono intendersi automaticamente sostituiti e/o modificati dalle successive disposizioni normative e/o regolamentari che disciplinano la materia.

Sottoscritto a Milano il [•]

Il Prefetto di Milano - Dott. Claudio Sgaraglia

Il Prefetto di Monza e della Brianza – Dott. Enrico Roccatagliata

Per MM SPA – Ing. Francesco Mascolo

Per il Comune di Milano – Dott. Marco Granelli

(limitatamente all'articolo 11)

Il Rappresentante dell'Ispettorato di Area Metropolitana di Milano

Le OO.SS. di categoria: Fillea CGIL Filca CISL Feneal UIL

PER ADESIONE

Regione Lombardia

Città Metropolitana di Milano

Comune di Monza

Comune di Sesto San Giovanni

COMUNE DI MONZA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

SEGRETERIA GENERALE

SERVIZIO ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E PRIVACY

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: ADESIONE DEL COMUNE DI MONZA AL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ PER IL PROLUNGAMENTO DELLA LINEA METROPOLITANA M1 TRATTO BISCEGLIE-BAGGIO-OLMI-VALSESIA"

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267

FAVOREVOLE

Il provvedimento non ha riflessi contabili, finanziari o patrimoniali

Monza, 22/09/2025

IL DIRIGENTE DEL SETTORE